



PRE CP

9/14

Tribunale di Novara

Sezione Civile

Così composto:

Dott. Simona Gambacorta

Presidente

Dott.ssa Guendalina Pascale

Giudice

Dott. Marco Valecchi

Giudice rel

Premesso che in data 21.8.13 è entrata in vigore la L. n. 98/2013 ed in data 22.2.2014 è entrata in vigore la L. n. 9/2014 di conversione, con modificazione, del d.l. 145/2013;

Letto il ricorso ex art. 161, 6° co. L.F. depositato il 4.7.2014 con il quale I.H.R. ITALIAN HARDWARE RESEARCH S.R.L., con sede legale in Legnano (MI) Corso Magenta n. 16 e sede principale ed operativa in Galliate (NO), Via Manzoni n. 1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Massimelli e Antonio Umberto Valdemarca, elettivamente domiciliata in Galliate (NO) Via Manzoni n. 1, chiede di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riserva di deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritti dall'art. 161, co. 2 e 3 L.F.;

- Ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Novara, in quanto la ricorrente ha nel circondario di questo la sua sede principale intesa come luogo ove si svolgono le attività di gestione e direzione dell'impresa societaria come confermato, da un lato, dalle circostanze che il "cassetto previdenziale aziendale" è registrato a Novara, ove anche risiede il socio nonché liquidatore della società Sig. Verdura Elio Eros, e che i cedolini delle buste paga dei dipendenti indicano la sede di Galliate Via Manzoni e, dall'altro, dalla circostanza che presso l'indirizzo della sede legale, in Legnano, Corso Magenta 16, è ubicato lo studio professionale Giuliano che si occupa della contabilità della società;

- Ritenuto che la ricorrente è imprenditore assoggettabile a procedura concorsuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 160 L.F. e versa in stato di crisi;
- Rilevato che la domanda di concordato "con riserva" è sottoscritta:
 - ☐ dalla ricorrente, persona fisica;
 - ☒ dal legale rappresentante del/la ricorrente;
 - ☒ non è stata allegata la delibera di approvazione della domanda di concordato a norma dell'art. 152 L.F. risultante da verbale redatto da notaio, depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese ex art. 2436 c.c. posto che l'allegato 2, sotto il quale doveva essere riportata tale deliberazione, contempla un duplicato della delibera di scioglimento anticipato della società e di nomina del liquidatore;
- Rilevato che al ricorso sono allegati:
 - ☒ i bilanci degli ultimi tre esercizi (2012,2011,2010);
 - ☒ la situazione patrimoniale aggiornata al 16.6.2014;
 - ☒ l'elenco nominativo dei creditori *con l'indicazione dei crediti*
- Rilevato che non è stata prodotta la delibera di approvazione della domanda a norma dell'art. 152 L.F. risultante da verbale redatto da notaio, depositato ed iscritto nel Registro delle Imprese ex art. 2436 c.c.;
- la ricorrente I.H.R. ITALIAN HARDWARE RESEARCH S.R.L., nel ricorso, dichiara che si riserva di depositare, nel termine che sarà fissato dal Tribunale:
 - ☒ la proposta,
 - ☒ il piano,
 - ☒ e la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dall'art. 161;
- dato atto che nel termine fissato del Tribunale, il/la ricorrente, conservando fino all'omologazione gli effetti protettivi previsti dalla legge, può depositare, in alternativa alla domanda di concordato preventivo, la domanda di



omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 182 bis, 1° co. L.F.;

Rilevato altresì

- che la domanda di concordato preventivo è stata comunicata al P.M. (in sede) in data 4.7.2014, è stata inviata dal cancelliere, al Registro delle Imprese di Novara, in data 7.7.2014, per la pubblicazione di legge;
- che il/la ricorrente non ha depositato, negli ultimi due anni, altro analogo ricorso;
- che a carico del/la ricorrente:

☒ non sono pendenti istanze di fallimento

☐ sono pendenti le istanze di fallimento

P.Q.M.

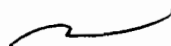
- Nomina il giudice dott. Marco Valecchi, - (che manterrà tale designazione anche ai fini dell'eventuale futura proposizione di Ricorso per concordato preventivo o per Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.), per "racogliere informazioni" ex art. 738, 3° comma c.p.c. (e per eventualmente compiere atti istruttori di non lunga indagine) e per relazionare, sul futuro ricorso, nella Camera di Consiglio;

Nomina Commissario Giudiziale il ~~Avv.~~ Dott./Rag.

Giovanni Bosi

CONCEDE

- Alla ricorrente termine di quindici giorni per integrare la documentazione depositando la delibera di approvazione della domanda di concordato a norma dell'art. 152 L.F.;
- Alla ricorrente termine di giorni centoventi dalla comunicazione del presente decreto per effettuare o completare il deposito della documentazione indicata nei commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F. o per depositare, in alternativa alla domanda di concordato preventivo, domanda di omologazione di un accordo



di ristrutturazione ex art. 182 bis, 1° co. L.F., conservando, fino alla data del decreto di omologazione, gli effetti protettivi prodotti dal ricorso;

AVVERTE

il/la ricorrente che sino alla scadenza del suddetto termine potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale il quale potrà assumere sommarie informazioni e comunque, prima di provvedere, dovrà acquisire il parere del Commissario Giudiziale, se nominato (art. 161, 7° comma novellato);
- b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito del ricorso di concordato, dovranno essere accompagnate da una relazione redatta da un professionista (designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa fino all'omologazione, attesti che tali finanziamenti sono essenziali alla prosecuzione dell'impresa e sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;
- c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. in questa e nella successiva procedura concorsuale;
- d) ai sensi dell'art. 11, comma 3 – *quater* del d.l. 135/2013, come modificato dalla legge n.9/2014, *“La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del citato articolo 161 siano*



presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma".

DISPONE:

d) il debitore deve:

- d1) tenere a disposizione del Giudice e del Commissario Giudiziale i suoi libri contabili (art. 170, 2° comma L.F.)
- d2) depositare entro il giorno 10 di ☒ ogni mese ☐ ogni due mesi 00
- una relazione sull'attività svolta per la predisposizione della proposta e del piano concordatario
- la situazione finanziaria dell'impresa ed una breve relazione illustrativa della stessa che il cancelliere deve comunicare, entro il giorno successivo al deposito, al Registro delle Imprese, per la pubblicazione.

DISPONE

il Commissario, entro 15 gg. dal deposito della relazione e della situazione finanziaria suddette, deve depositare sue motivate osservazioni,

AVVERTE

Che, quando comunque risulta che l'attività del debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il Tribunale, sentito il debitore ed il Commissario Giudiziale (se nominato) abbrevia, anche d'ufficio, il termine di dilazione concesso.

AVVERTE

Che, se il Commissario Giudiziale accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, ha dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, ha esposto passività insussistenti o ha commesso atti in frode alle ragioni dei creditori, (art. 173 L.F.) deve riferirne immediatamente al Tribunale per l'eventuale dichiarazione di



improcedibilità della domanda o per l'eventuale emissione di sentenza di fallimento (reclamabile ex art. 18 L.F.), su istanza di uno o più creditori o su richiesta del P.M., previa convocazione del debitore ex art. 15 L.F.

DISPONE

che il presente decreto sia:

- a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede);
- b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sul sito www.tribunale.novara.it e nel Registro delle Imprese;
- c) pubblicato per estratto entro il 7-8-2014, a cura del/la ricorrente, sul/sui quotidiano/i IL SOCR24000, sul sito www.astegiudiziarie.it e su quello del Tribunale.

Si comunichi a parte ricorrente.

Novara, 25.07.14

Il Presidente


TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria oggi 25/07/14
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO
Della Cancelleria

